


*Società
di Mutuo Soccorso
fra i Lavoratori
di Masnago*



STATUTO

PRESENTAZIONE

La storia della nostra Società ha radici lontane nel tempo; 109 anni ricchi di eventi e trasformazioni, di momenti esaltanti, ma anche di grandi sofferenze e sacrifici.

Una storia che è la storia di uomini e donne della nostra Masnago, che con coraggio e sacrificio hanno costruito, realizzato e preservato la Società di Mutuo Soccorso fra i Lavoratori di Masnago.

E' a tutti costoro, nomi e volti che vivono nel nostro ricordo, che va il nostro deferente omaggio e la nostra gratitudine.

Ciò che ci hanno lasciato è un patrimonio che ha superato indenne i grandi rivolgimenti storici di questo secolo, fra guerre e trasformazioni sociali profonde.

Tuttavia è evidente che, dopo 109 anni, anche il nostro Statuto necessita di essere aggiornato, attenti però a preservare gli scopi originari, che diedero inizio a questo Sodalizio.

Questo è il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi e che si è concluso con l'approvazione del nuovo Statuto nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 novembre 1997.

Per continuare il cammino con rinnovato entusiasmo e senso di responsabilità offriamo dunque il nuovo Statuto a tutti i Soci, quale strumento più conforme ai nostri tempi; in esso tuttavia ognuno saprà scorgere chiare tracce del prezioso lavoro e dei tanti sacrifici di coloro che ci hanno preceduto; e ritrovare l'eco di quei valori in cui essi credettero e che anche noi oggi riteniamo degni di essere perseguiti, primo fra tutti quello della solidarietà.

Masnago, aprile 1998

IL PRESIDENTE

Ambrogio Colli

Statuto

della Società di Mutuo Soccorso fra i lavoratori di Masnago

Stampato nell'Aprile 1998

dalla *Michele Maracca* Edizioni

Tipografia Essezeta

PROGRAMMA

Gli operai ed i contadini di Masnago adunatisi per discutere sulle loro condizioni, ed in generale sulle condizioni dei lavoratori d'ogni arte e sesso;

Considerando che l'unione, la fratellanza, la solidarietà, l'amorevole scambio delle idee, la mutua istruzione ed il collettivo appoggio nei pericoli e nelle disgrazie, sono i principali fondamenti di moralità atti a dare agli uomini del lavoro la loro emancipazione;

Considerando che l'Associazione fra i Lavoratori, basata su questi principi è indispensabile per dare ad essi il mezzo di poter esporre con tutta libertà e con fraterna confidenza le loro idee, onde raggiungere quel miglioramento delle loro condizioni a cui hanno diritto;

Considerando ancora che l'Associazione serve come mezzo d'istruzione, la sola che può elevare moralmente l'operaio al grado di cittadino, e renderlo meglio atto all'esercizio dei diritti che intende conseguire all'adempimento di tutti i doveri che egli ha verso se stesso, verso la famiglia e verso la patria;

Affermando come principio fondamentale la loro piena solidarietà con tutte le consorelle d'Italia in quanto riguarda il benessere della classe operaia;

Si costituisce in Società di Mutuo Soccorso fra i lavoratori di Masnago.

Masnago, 16 dicembre 1888

La Società di Mutuo Soccorso venne costituita in Ente morale con atto 19 luglio 1908 n. 10482 a rogito dott. Franco Ramponi, registrato a Varese il 27 stesso luglio n. 105 gratis, e trascritto alla Cancelleria del Tribunale di Varese il 22 agosto 1908 al n. 2669 reg. trascrizioni, n. 2693 reg. d'ordine, n. 604 reg. Società.

**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
FRA I LAVORATORI DI MASNAGO**

Via Amendola 7 - Varese

STATUTO

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 30 NOVEMBRE 1997**

Atto notarile (allegato "A" al n. 20452/2946 di repertorio) a rogito dott. Carlo Giani, notaio in Marchirolo, registrato a Luino l'11 dicembre 1997 (n.1260, serie 1).

Articolo 1

E' costituita ai termini della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e dell'articolo 16 del Regio Decreto 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modifiche ed integrazioni, una Società di Mutuo Soccorso, la quale si propone di continuare l'opera e la gestione della Società già esistente di fatto dal 1888 ed eretta in Ente Morale nel 1908 con la denominazione di

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
FRA I LAVORATORI DI MASNAGO

Articolo 2

La Società ha sede in Varese, Rione di Masnago, in Via Amendola n. 7.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

SCOPO SOCIALE - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha lo scopo di promuovere la solidarietà ed il benessere sociale e morale tra i lavoratori, valorizzando la dignità di ogni uomo nella libertà e nella democrazia.

A tal fine la Società:

- a) promuove la formazione dei Soci attraverso una migliore utilizzazione del tempo libero, nelle sue molteplici manifestazioni, per favorire la crescita di un'autentica coscienza civica e professionale;
- b) sviluppa i servizi sociali con iniziative culturali, bibliotecarie, assistenziali, previdenziali, artistiche, sportive, ricreative e per la tutela dei Soci in quanto cittadini e lavoratori, direttamente e/o in collaborazione con altri organismi;
- c) garantisce e sollecita lo svolgimento della vita associativa e favorisce lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i Soci;
- d) promuove e sostiene iniziative per conservare e tramandare gli usi, i

costumi e le tradizioni di queste zone, come pure l'approfondimento e la divulgazione della storia locale, in particolare della comunità rionale di Masnago, nonché interventi a tutela e conservazione del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso;

e) favorisce contatti e collaborazioni con altre Società, Enti e/o Associazioni o Fondazioni che perseguono il medesimo scopo o fini analoghi, anche al fine di mantenere il pieno riconoscimento del ruolo sociale delle Società di Mutuo Soccorso;

f) può istituire per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci una sezione di attività, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci;

g) in via strumentale e per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà gestire anche indirettamente l'attività di ristorazione e di somministrazione bevande, nonché di spaccio vinicolo, come pure altre eventuali attività commerciali disciplinate dalle vigenti disposizioni di Legge;

h) potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la Legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi -, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

PATRIMONIO

Articolo 5

Il Patrimonio della Società è costituito:

a) dal Capitale sociale della Società preesistente;

b) da tutti i beni immobili di proprietà della Società;

c) dai versamenti dei Soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall'Assemblea Generale ai Soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo Statuto;

d) dalle quote sociali annuali nelle misure stabilite annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla Società da Enti pubblici, Enti privati e/o persone fisiche;

f) dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria, che sono indivisibili e non possono essere distribuiti per tutta la durata della Società.

Articolo 6

Salvo la parte destinata all'acquisto e manutenzione della sede sociale, il Capitale dovrà essere impiegato a frutto in modo cauto e servire al raggiungimento degli scopi sociali.

SOCI

Articolo 7

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte della Società tutte le persone che abbiano compiuto i 15 (quindici) anni di età, che ne condividano l'ispirazione e gli scopi, accettando il presente Statuto ed eventuali Regolamenti e ne richiedano l'adesione.

Possono inoltre diventare Soci le Persone giuridiche e gli Enti collettivi alle stesse condizioni predette.

Articolo 8

Coloro che intendono diventare Soci devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della Società.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, il domicilio e la residenza, l'attività effettivamente esercitata;

b) l'importo della quota sottoscritta;

c) la dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Società;

d) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

e) l'impegno di versare la quota sottoscritta.

Trattandosi di Persone giuridiche ed Enti collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società oppure dal Presidente pro-tempore dell'Associazione e deve contenere:

a) le indicazioni della denominazione o ragione sociale e della sede;

b) l'importo della quota sottoscritta;

c) la dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale e dei regolamenti; alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo che ha deliberato l'adesione;

d) l'impegno di versare la quota sociale sottoscritta e il nome del delegato che rappresenta l'impresa socia.

Articolo 9

La qualità di Socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge.

Articolo 10

Al compimento del 60° anno di età e con un minimo di anzianità di iscrizione di almeno 20 (venti) anni il Socio è esentato dal pagamento della quota sociale annuale.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 11

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE

Articolo 12

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine in ogni caso non superiore ai 6 mesi, come previsto dalla Legge.

La convocazione ordinaria avrà luogo su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei Soci. La convocazione straordinaria avrà luogo su iniziativa del Consiglio stesso o su richiesta sottoscritta da almeno il 30% dei Soci.

Articolo 13

Nell'Assemblea ordinaria si discute il bilancio consuntivo, si provvede alla nomina e rimozione delle cariche sociali in base all'apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci e si delibera infine su tutte le pratiche poste all'ordine del giorno per quella seduta.

L'Assemblea ordinaria dei Soci potrà disciplinare forme di sussidio o di attività, stabilendo quali fondi destinare al funzionamento delle stesse, nonchè le quote che dovranno essere versate da ciascun Socio.

Articolo 14

Possono partecipare ai lavori assembleari ed hanno diritto di voto tutti i Soci che:

- sono in regola con il versamento della quota sociale annuale;
- abbiano un'anzianità di iscrizione alla Società di almeno 6 (sei) mesi; la data di iscrizione si intende quella di approvazione della domanda di ammissione.

Possono accedere alle cariche sociali tutti i Soci che:

- hanno compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età;
- abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 1 (uno) anno.

Articolo 15

L'avviso di convocazione delle Assemblee sarà affisso all'albo sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza e conterrà l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione integrare la predetta pubblicazione con altre eventuali forme di comunicazione, al fine di darne la più ampia pubblicità.

Articolo 16

Per l'Assemblea ordinaria dei Soci le deliberazioni saranno valide in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione esse saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 33.

Articolo 17

Per l'Assemblea straordinaria dei Soci e, comunque, per le deliberazioni che comportano modificazioni dello Statuto e/o compravendite di immobili occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti dei Soci ed in seconda convocazione il concorso della metà più uno dei Soci.

Articolo 18

Il Socio avente diritto di voto potrà farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio potrà rappresentare più di altri due Soci. I membri del Consiglio di Amministrazione non partecipano al voto nell'approvazione del bilancio consuntivo e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Articolo 19

Nelle Assemblee dei Soci le deliberazioni si prenderanno generalmente per alzata e seduta, ma qualora si tratti di affari personali si voterà a scrutinio segreto.

Articolo 20

L'Assemblea Generale dei Soci è aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea stessa poi nominerà il Presidente dell'Assemblea tra i Soci presenti e, quando occorra, anche due o più scrutatori a maggioranza di voti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Ove per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri venisse ridotto a 7 (sette) sarà immediatamente convocata l'Assemblea Generale dei Soci per procedere al rimpiazzo dei mancanti.

Chi surroga Consiglieri anzitempo rimane in carica per il mandato del suo surrogato.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta occorra.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno 7 (sette) dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione elegge annualmente tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Cassiere.

Articolo 24

Il Presidente ha la rappresentanza della Società sia in giudizio che verso terzi, convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno nel quale saranno comprese anche le proposte fatte per iscritto da almeno 3 (tre) Consiglieri.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente ed in sostituzione di questo il Consigliere anziano ne svolgono le mansioni.

Articolo 25

Il Cassiere cura i movimenti di cassa ed i rapporti con gli Istituti di credito su ordine del Consiglio. Esige le quote sociali, i contributi volontari ed ogni altro accessorio, ed effettua i pagamenti su mandato del Consiglio, cui dovrà dare resoconto periodicamente.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, anche fuori dal novero dei Soci, su proposta del Presidente. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio stesso, tiene la corrispondenza, controfirma tutti gli atti della Società e, in mancanza del Cassiere, ne disbriga le mansioni.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni che ritenga opportune per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che la Legge, in modo tassativo, e lo Statuto della Società riservano all'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, redige i Regolamenti interni, predispone il bilancio consuntivo annuale che, con la relazione economica e morale, deve presentare all'Assemblea Generale dei Soci, della quale stabilisce l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, tra l'altro, di proporre all'Assemblea dei Soci l'assegnazione di un simbolico riconoscimento ai Soci pensionati, tenuto conto delle eventuali disponibilità di bilancio. Tutti gli atti della Società dovranno essere controfirmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire tra i Soci ed eventuali esterni alla Società delle Commissioni e/o gruppi di lavoro specifici, che lo coadiuvano nel perseguimento degli scopi sociali.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

Il Collegio Sindacale è costituito in numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci anche fuori dal novero dei Soci, a scrutinio segreto.

I Sindaci durano in carica 1 (uno) anno e sono sempre rieleggibili; hanno l'incarico di esercitare il controllo su tutte le operazioni sociali, specialmente sulla contabilità e sui bilanci, dei quali dispongono le relazioni e li controfirmano; hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Non sono eleggibili a questa carica i parenti e/o gli affini dei membri del Consiglio di Amministrazione, nè coloro che siano consanguinei od affini, od abbiano rapporti di affari con altro Sindaco, nè coloro che intrattengono rapporti economici con la Società.

Articolo 30

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i Soci e la Società, oppure fra i Soci in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale competente per territorio.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

BILANCIO

Articolo 31

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare. Entro i termini previsti dall'articolo 12 il bilancio sarà presentato all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione, corredato dalla relazione economica e morale del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio Sindacale.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) il 20% al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative;
- c) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo non superiore alla percentuale ammessa dalle disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici stessi;
- d) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva.

L'Assemblea Generale dei Soci può però sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluta al fondo di riserva la totalità dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio salvo quanto previsto dal punto *b* del presente articolo.

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 32

E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi in misura superiore a quella stabilita dalla Legge.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i Soci durante la vita sociale, nè in occasione dello scioglimento della Società.

In caso di cessazione della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai Soci, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

SCIoglimento

Articolo 33

La Società non potrà sciogliersi se non quando i Soci siano ridotti al numero di 12 (dodici), e la cessazione sia deliberata in Assemblea con i voti di almeno 9 (nove) Soci.

In quest'ultimo caso l'Assemblea stessa provvederà a nominare 1 (uno) o più liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri, nel rispetto di quanto previsto all'articolo precedente.

BANDIERA SOCIALE

Articolo 34

La Società ha la propria bandiera portante gli emblemi del lavoro con la legenda: "Società di Mutuo Soccorso fra i Lavoratori di Masnago".

La bandiera, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà intervenire a qualunque riunione pubblica o privata e, guarnita a lutto, interverrà alle onoranze funebri di tutti i Soci defunti.

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare i portabandiera, che potranno essere in numero massimo di 3 (tre), durano in carica 1 (uno) anno, prestano servizio per turno e sono revocabili e rieleggibili.

ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Articolo 35

Il Consiglio di Amministrazione, onde ricordare l'Anniversario della fondazione della Società, commemorerà ogni anno nel miglior modo possibile la data dell'8 dicembre.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 36

Mediante Regolamenti interni, da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, verranno sistemate nei dettagli le disposizioni prese in via generica nel presente Statuto, previa approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti.